

20 febbraio 2018 - 18:27

Flash

CAD E PA, SERVE MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA SUL VALORE DEL DOCUMENTO INFORMATICO

di **Alessandra Foschetti e Francesca Cafiero**

In tempi di istituti quali l'accesso civico generalizzato, la trasparenza, l'accesso agli atti, l'accesso ai dati, l'accesso civico, attuati attraverso sistemi informatici, l'attenzione verso le caratteristiche di provenienza, integrità, autenticità e immodificabilità dei documenti è ancora più importante, soprattutto perché oggetto di possibili contenziosi. Le "informazioni" sono ormai parcellizzate, diffuse e disponibili ovunque e questa condizione, più che conferire nuovo valore al documento, ne favorisce anzi la dispersione, lasciando spesso sospesi la certezza giuridica e il contesto archivistico. In altre parole, il documento non è, sempre più spesso, garantito nella sua autenticità.

In questo scenario l'emanazione di un'ulteriore versione del Cad (Dlgs 13 dicembre 2017, n. 217, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", pubblicato il 12 gennaio 2018) comporta una serie di innovazioni amministrative - di cui si è già accennato in diverse sedi - che necessitano di trovare misure organizzative (specie di formazione e informazione dei dipendenti) e tecniche adeguate per essere recepite e attuate correttamente, possibilmente indipendenti dalla singola tecnologia.

Una nuova tipologia di firma

A livello di ricaduta pratica sui processi della PA, merita particolare attenzione l'art. 20 del Codice che introduce un nuovo metodo di documentare, prevedendo una nuova tipologia di firma, in grado di ricondurre al valore di forma scritta il documento formato "(...) previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'art. 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore". Tale disposizione, coerente con la nuova modalità di erogazione dei servizi online tramite credenziali Spid, richiede all'amministrazione una nuova consapevolezza sul valore di un documento e sul ciclo di gestione documentale, in grado di preservare la certezza giuridica e il contesto archivistico.

Infatti il documento "firmato" in tal modo non avrà l'estensione tipica di un file sottoscritto con

firma digitale (.p7m) né possiederà caratteristiche evidenti di apposizione di firma se stampato. In caso di diretta consultazione o estrazione dei documenti dagli applicativi (si pensi ai servizi online o ai fascicoli del cittadino), la riproduzione all'esterno dell'ente - quale copia analogica o informatica - di un documento originale così formato, dovrà necessariamente contenere la dichiarazione di conformità in grado di attestare la validità del processo di produzione, gestione e successiva conservazione del documento originale, secondo quanto previsto dall'art. 20 Cad. È dunque necessario che il processo sia certificato e sia inserita la dichiarazione di conformità sui documenti estratti.

L'archiviazione “a regola d'arte”

Per ciò che attiene gli aspetti di gestionali, il documento prodotto attraverso questo processo di firma, per mantenere le sue caratteristiche di provenienza, integrità e autenticità e immutabilità acquisite durante il processo con il quale è stato formato, dovrà necessariamente confluire in un archivio a norma. I documenti conservati su un computer locale o che sono trasferiti in “gestori pratiche” dell'amministrazione non integrati con archivi sicuri causano la perdita delle caratteristiche fondamentali del documento, con evidenti difficoltà per chi poi dovrà dichiararne la successiva conformità, anche a distanza di anni. Occorre ormai considerare superato il caso della stampa di un documento informatico sottoscritto mediante l'immagine scansionata di una firma, per conferirgli l'apparente valore di forma scritta (?) così come è necessario scongiurare il semplice scambio di “file” (sic!) e non copie informatiche di documenti originali informatici, mediante estrazione dagli applicativi.

Osservazioni finali

Nonostante le modifiche del Cad comportino innegabili semplificazioni amministrative, è necessario che l'ente acquisisca una rinnovata consapevolezza nei riguardi del valore del documento informatico, della sua corretta archiviazione e della validazione degli originali informatici.

** Giurista - Comune di Bologna*

*** Archivist - Consulente Digital & Law Department*